



**PROVINCIA DI PIACENZA**  
**Servizio “Edilizia e Impianti Tecnologici”**

**SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI (DAE)  
SEMIAUTOMATICI PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA  
PROVINCIA DI PIACENZA**

**SMART-CIG Z2A3636046**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha come oggetto l'affidamento del “Servizio di assistenza e manutenzione dei defibrillatori (DAE) semiautomatici presenti presso gli edifici di proprietà della Provincia di Piacenza”, donati alla Provincia medesima da “Progetto Vita” ed elencati al successivo art. 5, secondo quanto descritto nel presente Capitolato, al fine di garantire un regolare e sicuro funzionamento dei medesimi.

**ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio) fino al 31.12.2025.

Su richiesta della Provincia, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta della Provincia di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020.

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 106, commi, 1, lett. a) e 12 del D.Lgs n. 50/2016, la Provincia si riserva la facoltà, nel corso della durata dell'appalto, di ricorrere, se del caso, all'opzione del cd. “quinto d'obbligo”, in aumento o in diminuzione rispetto al valore dell'appalto di cui al successivo art. 3. L'aggiudicatario è tenuto a far fronte a tali esigenze con la massima diligenza e disponibilità e, in ogni caso, laddove tali modifiche (in aumento o in diminuzione) siano contenute entro il quinto dell'importo del contratto non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo, conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

**ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI**

Il valore dell'appalto, per la durata complessiva del medesimo, è pari a € **14.000,00** (IVA esclusa).

Entro tale limite di importo la Provincia corrisponderà all'appaltatore i costi per l'esecuzione delle attività di manutenzione programmata preventiva di cui al successivo art. 6, lettera a). Nel dettaglio, la Provincia corrisponderà:

- il costo per la sostituzione ordinaria di elettrodi e batterie, applicando i prezzi unitari *omnicomprensivi* indicati nell'offerta presentata dall'appaltatore medesimo (acquisita al prot. prov.

- n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, allegata al presente Capitolato *sub Allegato 1*), sulla base delle sostituzioni programmate secondo il calendario riportato nel successivo art. 5;
- il costo per la verifica annuale del corretto funzionamento dei DAE, applicando il prezzo unitario *omnicomprensivo* indicato nell'offerta presentata dall'appaltatore medesimo (acquisita al prot. prov. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, allegata al presente Capitolato *sub Allegato 1*).

Come già specificato al precedente art. 2, durante l'esecuzione dell'appalto la Provincia si riserva la facoltà variare, nel limite del quinto del valore dell'appalto, il complesso delle prestazioni previste dal presente Capitolato.

Entro tale limite del quinto, la Provincia potrà inoltre richiedere interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo art. 6, lettera b). In tal caso il corrispettivo di siffatti interventi verrà determinato sulla base dei preventivi richiesti all'appaltatore dalla Provincia e accettati da quest'ultima.

#### **ART. 4 – PAGAMENTI**

Il pagamento verrà effettuato con cadenza mensile posticipata mediante liquidazione dell'importo delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento e sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo Generale della Provincia di Piacenza di regolari fatture elettroniche ed a condizione che il servizio abbia avuto regolare svolgimento.

Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Piacenza – Servizio “Edilizia e Impianti Tecnologici” – C.so Garibaldi, n. 50 - 29121 PIACENZA.

Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica è il seguente: UFHFVU.

Si procederà alla liquidazione ed al successivo pagamento delle predette fatture solo a seguito della verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva dell'operatore economico aggiudicatario mediante verifica del DURC on line.

In caso di DURC irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Si precisa che il pagamento delle fatture è altresì subordinato alla accertata conformità del servizio svolto.

L'importo dovuto all'appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute alla Provincia per penalità o a qualsiasi titolo dovute in dipendenza del contratto.

#### **ART. 5 – ELENCO DEI DEFIBRILLATORI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO**

Il servizio dovrà essere reso sui defibrillatori donati alla provincia di Piacenza da “Progetto Vita”, elencati nella seguente tabella, posizionati presso le strutture agli indirizzi riportati nella tabella medesima, e con le modalità e i tempi dettagliatamente indicati nel successivo art. 6.

	<b>Modello</b>	<b>Luogo di esecuzione</b>	<b>Prima scadenza elettrodi</b>	<b>Prima scadenza batterie</b>
1	LP 500	CAMPUS AGROALIMENTARE RAINERI-MARCORA - STRADA AGAZZANA, 35 - PIACENZA	01/08/22	01/12/25
2	GE	ISTITUTO CASALI - VIA PIATTI, 3 - PIACENZA	28/06/22	31/07/22
3	GE	LICEO STATALE COLOMBINI PALESTRA - VIALE BEVERORA, 51 - PIACENZA	28/12/22	30/06/22
4	LP CR+	EX IPSIA PROFESSIONALE L. DA VINCI - VIA NASOLINI, 9 - PIACENZA	06/05/22	07/02/24
5	GE	ISTITUTO G.D. ROMAGNOSI - VIA CAVOUR, 45 - PIACENZA	28/06/22	31/07/22
6	GE	LICEO ARTISTICO CASSINARI - VIA SCALABRINI, 71 - PIACENZA	28/06/23	31/07/22
7	GE	LICEO GIOIA - VIALE RISORGIMENTO, 1 - PIACENZA	28/10/22	30/06/22

8	GE	LICEO SCIENTIFICO RESPIGHI - P. LE GENOVA, 1 - PIACENZA	28/10/22	30/06/22
9	HS1	ISII MARCONI (PALESTRA 1) - VIA NASOLINI, 3 - PIACENZA	14/08/24	01/10/24
10	HS1	ISII MARCONI (PALESTRE 2/3) - VIA IV NOVEMBRE, 122 - PIACENZA	14/08/24	01/10/24
11	HS1	ISTITUTO VOLTA PALESTRA - VIA LA MARMORA - CASTEL SAN GIOVANNI	01/05/23	01/05/25
12	GE-G3	ISTITUTO MATTEI PALAZZETTO SPORT - VIA BOIARDI - FIOREZZUOLA D'ARDA	01/05/22	01/07/25
13	FR 2	POLIZIA PROVINCIALE	da sostituire	01/06/21
14	FR 2	POLIZIA PROVINCIALE	da sostituire	26/05/24
15	FR 2	PALAZZO DELLA PROVINCIA - C.SO GARIBALDI, 50 - PIACENZA	30/09/22	17/07/24

Si precisa che l'elenco sopra indicato è suscettibile di variazioni nel corso della durata dell'appalto, per effetto dell'eliminazione di DAE e/o dell'introduzione di nuovi DAE. L'appaltatore dovrà farsi carico anche della manutenzione dei nuovi DAE introdotti e comunicati dalla Provincia, eseguendo le prestazioni previste dal presente Capitolato.

## ART. 6 – OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il presente appalto comprende l'esecuzione delle seguenti attività, avvalendosi di personale tecnico specializzato:

### a) Manutenzione programmata preventiva:

- ✓ verifica annuale del corretto funzionamento dei DAE, da eseguirsi e concludersi nel mese di settembre di ciascun anno (2022, 2023, 2024 e 2025), secondo quanto specificato al successivo punto 6.1.;
- ✓ sostituzione degli elettrodi ogni 2 anni e comunque entro la data di scadenza indicata sulla confezione. La data entro cui procedere al primo intervento di sostituzione per ciascun DAE è indicata nella tabella sopra riportata al precedente art. 5;
- ✓ sostituzione della batteria ogni 4 anni e comunque entro la data di scadenza indicata sulla batteria o qualora segnalata scarica dal defibrillatore. La data entro cui procedere al primo intervento di sostituzione per ciascun DAE è indicata nella tabella sopra riportata al precedente art. 5;

### b) Manutenzione straordinaria per non funzionamento, guasto o manomissione e per sostituzione straordinaria dei consumabili, in caso di utilizzo.

## 6.1. – MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA

La *verifica annuale del corretto funzionamento dei DAE* comprende la verifica, il controllo e la messa a punto eseguiti ogni anno, nel mese di settembre, su ciascun DAE al fine di:

- ✓ prevenire l'insorgenza di guasti connessi all'utilizzo delle apparecchiature ed all'usura delle parti componenti;
- ✓ mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento;
- ✓ garantire la qualità e l'affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura e il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa.

Durante la verifica annuale su ogni DAE l'appaltatore dovrà effettuare le seguenti verifiche:

- ✓ controllare visivamente lo strumento e gli accessori e che non vi siano segni di danneggiamento;

- ✓ controllare che il DAE non indichi segnali di malfunzionamento (es. spia rossa, allarme sonoro);
- ✓ controllare la data di scadenza della batteria e della coppia di elettrodi;
- ✓ controllare la presenza del materiale per il soccorso (guanti, garze, forbici, ...) e reintegrarne il contenuto in caso di mancanza;
- ✓ controllare che le etichette dello strumento relativo alla sicurezza, siano tutte leggibili, altrimenti provvedere alla sostituzione;
- ✓ verifica della sicurezza elettrica;
- ✓ test di controllo scariche e sincronismi;
- ✓ avviare un test funzionale.

L'appaltatore dovrà comunque svolgere ogni altra attività di controllo indicata dal costruttore dei DAE nel manuale d'uso e/o nel manuale di manutenzione riferiti alle apparecchiature stesse (se disponibili), nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa di riferimento.

Al termine della verifica l'appaltatore dovrà apporre un'etichetta su ciascun DAE, riportante il logo e la ragione sociale dell'appaltatore, nonché la data di esecuzione della verifica e la dicitura "manutenzione programmata preventiva eseguita con esito positivo".

Se in sede di verifica si rileva un malfunzionamento o un guasto, l'appaltatore dovrà individuare le cause che lo hanno determinato e informare immediatamente la Provincia, e comunque entro il termine di 24 ore dall'effettuazione della verifica, al fine dell'autorizzazione, da parte della Provincia, degli interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo art. 6.2. necessari al ripristino della corretta funzionalità del DAE.

## **6.2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono quegli interventi da effettuarsi a seguito di guasto o manomissione o in caso di utilizzo del defibrillatore, al fine di ripristinarne la corretta funzionalità.

Tali interventi vengono richiesti dalla Provincia, o segnalati dall'appaltatore (ed autorizzati dalla Provincia) ad esito della verifica annuale di cui al precedente art. 6.1.

L'appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione degli interventi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni.

Laddove, in considerazione dei tempi necessari per il reperimento di eventuali pezzi di ricambio, non sia possibile procedere repentinamente all'esecuzione della manutenzione straordinaria, su richiesta della Provincia l'appaltatore metterà a disposizione temporaneamente un DAE in sostituzione di quello oggetto di manutenzione, applicando il costo *omnicomprensivo* di noleggio giornaliero indicato nell'offerta presentata dall'appaltatore medesimo (acquisita al prot. prov. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, allegata al presente Capitolato *sub Allegato 1*).

Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria l'appaltatore dovrà utilizzare materiali di ricambio di primaria marca, conformi e compatibili con quelli impiegati originariamente sulle apparecchiature e con le indicazioni fornite dal produttore nella documentazione tecnica di ciascun DAE (se disponibile).

Il corrispettivo delle manutenzioni straordinarie verrà determinato, come indicato al precedente art. 3, sulla base dei preventivi richiesti dalla Provincia all'appaltatore e accettati espressamente per iscritto dalla Provincia medesima.

## **ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore i materiali, i costi di mano d'opera e quanto altro necessario all'esecuzione degli interventi sopra descritti.

In relazione agli interventi di manutenzione programmata preventiva, tali costi sono ricompresi all'interno dei prezzi *omnicomprensivi* indicati nell'offerta presentata dall'appaltatore (allegata *sub Allegato 1*); l'appaltatore non potrà dunque pretendere il pagamento di alcuna somma aggiuntiva.

I costi degli interventi di manutenzione straordinaria saranno invece indicati dall'appaltatore nei preventivi richiesti dalla Provincia per l'esecuzione degli interventi medesimi.

## **ART. 8 – REFERENTE UNICO ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Prima dell'avvio dell'appalto l'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo di una figura tecnica delegata ad essere il referente unico dell'appaltatore per tutte le attività comprese nell'appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà concordare con il Direttore dell'esecuzione dell'appalto (P.I. Roberto Dacrema, [roberto.dacrema@provincia.pc.it](mailto:roberto.dacrema@provincia.pc.it)) le date e gli orari degli interventi di manutenzione programmata preventiva e di manutenzione straordinaria.

Al termine di ciascun intervento di manutenzione l'appaltatore dovrà trasmettere un rapporto alla Provincia illustrante la data dell'intervento, le operazioni eseguite su ciascun DAE e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria necessari al fine di garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. La liquidazione degli interventi eseguiti verrà disposta dalla Provincia, secondo quanto previsto dal precedente art. 4, solo a seguito di presentazione del rapporto degli interventi eseguiti e di emissione di regolare fattura.

L'appaltatore è obbligato a:

- acquisire tutte le strumentazioni e i materiali per lo svolgimento a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza di tutti i servizi oggetto dell'appalto;
- adottare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose in dipendenza dell'appalto, esonerando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo;
- provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge di tutto il personale tecnico impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- rispettare gli ordini di servizio della Provincia.

L'appaltatore è responsabile:

- dei danni causati a persone o cose interne ed esterne alla Provincia derivanti dal comportamento scorretto e dall'attività diretta o indiretta del proprio personale;
- del corretto e sicuro funzionamento di tutte le apparecchiature ad esso affidate, ovvero della segnalazione alla Provincia di tutte le situazioni di potenziale pericolo o non affidabilità funzionale delle stesse apparecchiature.

## **ART. 9 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è stato redatto il DUVRI in quanto la durata prevista per l'esecuzione degli interventi di manutenzione è inferiore a cinque uomini-giorno all'anno.

L'esecuzione degli interventi non dovrà inoltre interferire con la conduzione delle attività scolastiche e operative degli uffici in cui sono collocati i DAE.

Restano a carico dell'appaltatore i costi della sicurezza propri dell'esecuzione del servizio, come previsto dalle vigenti leggi in materia, anche in riferimento all'adozione dei DPI necessari per la prevenzione della diffusione del cd. Covid-19.

## **ART. 10 – PERSONALE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere svolte da personale con adeguate esperienze e dotato di strumentazione appropriata.

L'impresa appaltatrice si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, per fatti imputabili allo stesso appaltatore o ai suoi dipendenti nell'espletamento del servizio.

L'appaltatore dovrà a tal fine stipulare apposita assicurazione R.C.T./O. non al di sotto dei seguenti massimali:

- per ogni persona € 3.000.000,00.=,
- per cose € 3.000.000,00.=.

La polizza dovrà prevedere l'estensione della garanzia anche per danni a persona derivanti da non corretta manutenzione dei defibrillatori e/o da pezzi di ricambio difettosi e/o non adeguati e/o mal funzionanti.

L'appaltatore si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne la Provincia da qualsiasi azione di risarcimento danni intentata nei suoi confronti per danni a persone e/o cose riconducibili alla non corretta esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato.

## **ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore dell'appalto indicato al precedente art. 3, comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la Provincia, fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione del contratto, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali stesse, ovvero mediante storno totale o parziale di fatture già emesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **ART. 12 – PENALI ED ESECUZIONE IN DANNO**

L'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore deve avvenire in conformità con quanto previsto dal presente Capitolato.

Qualora non vengano rispettati i tempi d'intervento previsti dal presente Capitolato, la Provincia potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali:

- in caso di ritardo nella sostituzione degli elettrodi o delle batterie, anche di un solo DAE, rispetto al termine di scadenza previsto per procedere alla sostituzione, si applicherà una penale di euro 80,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nell'esecuzione o nella conclusione della verifica annuale del corretto funzionamento dei DAE (da eseguirsi e concludersi nel mese di settembre), si applicherà una penale di euro 80,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di mancata repentina esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, euro 80,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 10 giorni assegnato dalla Provincia.

Trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 11. L'applicazione delle penali, inoltre, non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, ivi compreso il costo per l'esecuzione, da parte di un soggetto terzo, delle prestazioni oggetto di inadempimento.

## **ART. 13 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve inoltre di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione PEC da parte della Provincia all'appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti dell'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale comportanti l'applicazione di penali;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore dell'appalto di cui al precedente art. 3, comma 1;
- in caso di ritardo nella sostituzione degli elettrodi o delle batterie, anche di un solo DAE, protratto per oltre 10 giorni dal termine di scadenza previsto per procedere alla sostituzione;

- in caso di ritardo nell'esecuzione o nella conclusione della verifica annuale del corretto funzionamento dei DAE (da eseguirsi e concludersi nel mese di settembre), protratto oltre il 20/10;
- in caso di mancata comunicazione alla Provincia, entro il termine di 24 ore dall'effettuazione della verifica annuale, del malfunzionamento o del guasto di un DAE;
- in caso di installazione di componenti non di primaria marca e/o non conformi e compatibili con quelli impiegati originariamente sulle apparecchiature e/o non conformi alle indicazioni fornite dal produttore nella documentazione tecnica di ciascun DAE (se disponibile);
- nei casi di subappalto o di cessione del contratto;
- in caso di cessione del credito non autorizzata;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- nei casi di cui al successivo art. 22.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Provincia ha diritto di escutere per intero la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto della Provincia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **ART. 14 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Provincia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 giorni da comunicarsi all'appaltatore, nei seguenti casi:

- a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- b) qualora venga meno per la Provincia il potere di contrarre, a seguito di trasferimento delle funzioni amministrative correlate e/o del mancato rinnovo della delega amministrativa da parte dell'Ente delegante;
- c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

La Provincia ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER) o dalla Città Metropolitana di Bologna, siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto.

#### **ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutte le operazioni finanziarie relative a lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrate sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

I pagamenti delle fatture emesse a fronte della presente fornitura verranno pertanto effettuati esclusivamente a mezzo dei suddetti conti correnti dedicati. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC.

Gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all'articolo 3 comma 1 legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere

comunicate alla Provincia di Piacenza entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento della fattura.

#### **ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI**

Per il primo anno dell'appalto, l'importo per l'esecuzione dell'appalto è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Si farà riferimento all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

#### **ART. 17 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà stipulato tramite documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma Me.PA. di Consip. Sono a carico dell'affidatario tutti gli eventuali oneri relativi al contratto medesimo, ad eccezione di quelli che fanno carico alle amministrazioni contraenti per legge.

#### **ART. 18 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO**

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

#### **ART. 19 – SUBAPPALTO**

In considerazione della peculiare natura del servizio che costituisce oggetto del presente appalto e della necessità di assicurare il diretto controllo di prestazioni da svolgersi su strumenti salva vita, il subappalto è vietato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti si intende individuato quale Foro competente il Tribunale di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 21 – DOMICILIO**

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede della Provincia di Piacenza in Comune di Piacenza, Corso Garibaldi n° 50, per tutta la durata dell'appalto.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa mediante PEC.

#### **ART. 22 – OBBLIGHI DI CONDOTTA**

Il mancato rispetto degli obblighi di condotta, per quanto applicabili agli appaltatori della Pubblica Amministrazione, indicati dal D.P.R. n° 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165*" e dalla deliberazione G.P. n° 10/2014 "*Codice di comportamento della Provincia di Piacenza*", nonché il mancato rispetto del "*Patto d'Integrità*" (approvato con Provvedimento del Presidente n° 27 del 06/04/2018 e sottoscritto

dall'appaltatore) (documenti tutti costituenti parti integranti e sostanziali della presente Capitolato, pur se non materialmente allegati), costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## **ART. 23 – TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Provincia è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione Appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza, PEC [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it).

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio "Edilizia e Impianti Tecnologici", Dott. Geol. Davide Marengi.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

L'Ente ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) la società SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): [dpo@provincia.pc.it](mailto:dpo@provincia.pc.it).

**ALLEGATO:**

Offerta economica presentata dalla società “...” (acquisita al prot. prov. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).